



## STATUTO

### **Articolo 1 – Denominazione.**

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "AttivaMente" che nel prosieguo del presente Statuto sarà indicata con il termine "Associazione". L'Associazione ha sede provvisoria in via Capuani, Paternopoli, in attesa della disponibilità di una struttura più adeguata.

### **Articolo 2 – Scopi.**

1. L'Associazione, che non ha fini di lucro, è apolitica.
2. L'associazione avrà lo scopo di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
3. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se poste in essere in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Articolo 3 - Organi sociali.**

Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea
2. Il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo
4. Il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i soci.

Tutte le cariche hanno la durata di un anno e sono riconfermabili.

### **Articolo 4 – Assemblea.**

1. L'Assemblea dei soci è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio Direttivo, con avviso agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione del medesimo termine presso la sede sociale.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.
4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

### **Articolo 5 - Partecipazione all'assemblea.**

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto al voto i soci in regola con il pagamento dei associativi. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale, è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto al voto, ciascun socio, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

### **Articolo 6 - Costituzione dell'Assemblea.**

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
  - a. - in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto
  - b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
  - a. - in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto
  - b. - in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

#### **Articolo 7 - Attribuzioni dell'assemblea.**

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a. - approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno trascorso
  - b. - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
  - c. - approvare il bilancio preventivo e quello consultivo
  - d. - approvare i programmi dell'attività da svolgere
  - e. - decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea e su quelle eventualmente proposte dai soci.
2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
  - a. - deliberare le modificazioni statutarie
  - b. - deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori.
  - c. - deliberare su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.
3. Le proposte dei soci da sottoporre all'assemblea debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 8 - Approvazione delle deliberazioni assembleari.**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti), in caso di parità di voti prevale quello di colui che presiede l'assemblea.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
  - a. - in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto
  - b. - in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci presenti e votanti.
3. I libri contenenti l'elenco dei soci, il registro delle entrate e delle uscite e i verbali di assemblea sono custoditi nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

#### **Articolo 9 - Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di un anno.
2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il vicepresidente e nomina il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, o se ne facciano richiesta almeno due dei consiglieri.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su un apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione.

#### **Articolo 10 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.**

1. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a. - predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi delle attività da svolgere
- b. - determinare l'ammontare dei contributi dei soci ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- c. - emanare i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa
- d. - amministrare il patrimonio associativo
- e. - deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all'attività dell'Associazione
- f. - deliberare i provvedimenti di ammissione e di radiazione dei soci.

#### **Articolo 11 - Il Presidente.**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, presiede ed assicura il regolare svolgimento dell'Assemblea.

2. Adotta i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferirne alla prima occasione possibile in sede di Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 12 - Il Vicepresidente.**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente su sua delega in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte le funzioni.

#### **Articolo 13 - Il Segretario.**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

#### **Articolo 14 – Soci.**

1 L'Associazione é composta dai soci ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto.

2. Si definiscono soci volontari coloro che svolgono in modo continuativo attività di volontariato a favore dell'Associazione, perseguendo gli scopi indicati dall'art. 2

3. I soci si impegnano a tenere tra loro e con le persone che avvicineranno rapporti improntati ai valori di amore e solidarietà.

#### **Articolo 15 – Diritti dei soci.**

Ai soci riuniti in Assemblea spetta il diritto di eleggere gli organi sociali.

I soci hanno diritto di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

I soci prestano gratuitamente la loro opera, tuttavia, hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e di Statuto, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Associazione.

#### **Articolo 16 – Doveri dei soci.**

1. I soci devono svolgere la propria attività senza fini di lucro.

2. I soci sono tenuti a versare entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo la quota di ammissione e, nel caso in cui venga deliberata, anche la quota sociale annuale.

#### **Articolo 17 - Ammissione all'Associazione.**

1. All'Associazione possono aderire tutti i soggetti che condividono le finalità espresse nel presente Statuto.
2. L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a. - presentazione della domanda
  - b. - pagamento della quota associativa (salvo delibera di esclusione decisa dal Consiglio Direttivo)
  - c. - accettazione senza riserve del presente atto
  - d. - accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 18 - Cessazione di appartenenza all'Associazione.**

La qualifica di associato si perde:

- a. - per dimissioni presentate per iscritto almeno un mese prima della data in cui intende dimettersi
- b. - per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo
- c. - per radiazione pronunciata da Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto. Il provvedimento é comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

### **Articolo 19 - Fondo comune ed entrate.**

Il Fondo comune è costituito:

- a. - dai versamenti dei soci a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione
  - b. - da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione
  - c. - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
  - d. - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Associazione.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a. - dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati
  - b. - dai contributi di organismi internazionali
  - c. - da donazioni e lasciti testamentari;
  - d. - da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e/o produttive con carattere di marginalità rispetto alle attività istituzionali
  - e. - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune;
3. Tutte le attività patrimoniali dell'Associazione sono destinate alla realizzazione dei fini indicati all'art. 2.

### **Articolo 20 – Attività commerciali e/o produttive marginali.**

1. Le attività commerciali e/o produttive marginali sono esercitate in conformità delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Finanze del 25.05.1995, adottato di concerto con il ministero per la Famiglia e la Solidarietà sociale.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dagli assistiti per scopi di riabilitazione e di inserimento sociale e/o dai volontari secondo le caratteristiche proprie di tale qualità.
3. I proventi derivanti da eventuali attività commerciali e/o produttive marginali di cui al precedente articolo 19 n. 2 lett. d, sono totalmente impiegati per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.
4. Le attività di cui al presente articolo non sono organizzate in forma imprenditoriale essendo, invece, occasionali e non concorrenziali sul mercato.

### **Articolo 21 - Bilancio consuntivo e bilancio preventivo.**

1. L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

#### **Articolo 22 - Reinvestimento degli avanzi di gestione.**

Poiché l'Associazione non persegue fini di lucro, gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che le destinazioni siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 23 - Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione.**

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni di volontariato con finalità analoghe.

#### **Articolo 24 – Deliberazione e stipula delle convenzioni.**

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente che partecipa per l'Associazione alla relativa stipula.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

#### **Articolo 25 – Dipendenti e collaboratori.**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. Le prestazioni ove fornite dagli aderenti volontari sono del tutto gratuite potendosi prevedere a loro favore solo un rimborso delle spese autorizzate.
3. Per quanto attiene alle modalità per il rimborso delle spese autorizzate, queste saranno definite dal Consiglio Direttivo che potrà allo scopo redigere particolari regolamenti.

#### **Articolo 26 – Responsabilità ed assicurazioni.**

1. I soci che in relazione all'attività svolta dovessero assumere particolari responsabilità o saranno soggetti a particolari rischi, saranno assicurati come previsto dalla legge. In particolare ai sensi dell'art. 2, comma 4, Legge Regione Lazio n. 29/1993, l'Associazione provvede ad assicurare tutti i propri aderenti che svolgono attività di volontariato contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività prestata, nonché per la responsabilità verso i terzi.

#### **Articolo 27 – Responsabilità dell'Associazione.**

1. L'Associazione risponde, con i propri beni e con il proprio Fondo di dotazione, di eventuali danni a carico di terzi.
2. L'Associazione può comunque contrarre assicurazioni per rischi da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari.**

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dal Consiglio Direttivo sono:

- a. - ammonizione
- b. - sospensione a termine (fino ad un massimo di un anno)
- c. - radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

#### **Articolo 29 - Collegio arbitrale.**

I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con la Associazione e fra di loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia associativi.

#### **Articolo 30 – Scioglimento dell'Associazione.**

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato da un'apposita Assemblea Straordinaria dei Soci e richiede il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. In caso di scioglimento, l'Associazione devolgerà il proprio eventuale patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### **Articolo 31 – Disposizioni finali.**

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

Paternopoli.